

COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

**Integrazione
al Regolamento del Servizio
di
Polizia Municipale**

Approvato con Delibera n. 20 del 26/04/2023

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARMAMENTO
DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE**

**CAPO I°
GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI**

**Art. 1
Riferimenti**

Il presente regolamento costituisce l'integrazione prevista dall'art. 51 del regolamento del Servizio di Polizia Municipale approvato dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 1997.

**Art. 2
Fonti normative**

Fonti normative del presente regolamento sono:

- a) la **Legge 7 marzo 1986, n. 65**: Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale;
- b) il **Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145**: Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la **Legge della Regione Piemonte 30 novembre 1987, n. 58**: Norme in materia di Polizia locale;
- d) il **Decreto ministeriale 18 agosto 1989, n. 341**: Modificazione al regolamento recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, approvato con decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145;
- e) la **Legge della Regione Piemonte 16 dicembre 1991, n. 57**: Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente "Norme in materia di Polizia locale".

Art. 3

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 2 del **Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145**, ha per oggetto la determinazione:

- a) dei servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati,
- b) dei termini e delle modalità del servizio prestato con armi,
- c) delle modalità di acquisto, assegnazione e custodia delle armi e del relativo munizionamento,
- d) delle modalità di addestramento,
- e) di ogni altro adempimento connesso all'armamento degli addetti al Servizio di Polizia Municipale.

Art. 4

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione è fissato dal sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 1, del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 5

Tipo delle armi in dotazione

Le armi in dotazione agli addetti di cui al successivo art. 6 sono:

Pistola semiautomatica calibro 9 mm modello Beretta a canna lunga o corta scelta tra quelle inserite nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, così come espressamente indicato dall'art. 4 del già citato D.M. n. 145, di cui all'elenco delle armi pubblicate sul sito del banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS) che è titolare della competenza esclusiva in ordine alla verifica, per ciascun esemplare della qualità di "arma comune da sparo" ai sensi dell'art. 23, comma 12 sexiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, nm95 (convertito in L. 7 agosto 2012 n.135).

Non è prevista l'assegnazione né di arma lunga né di sciabola.

Gli addetti non possono portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 5 bis

Dotazione di strumenti di autotutela

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 11/R del 01 luglio 2008 e succ. mod. ed int. gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante con le seguenti caratteristiche: - dispositivo nebulizzante una miscela irritante con principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum (comunemente detti al peperoncino) con le caratteristiche tecniche, specificatamente dettagliate all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n.103 emanato in attuazione dell'art. 3, comma 32 della L. 15 luglio 2009 n.94; lo sfollagente – mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica (il relativo prototipo dovrà essere sottoposto all'esame del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS) che, in relazione alle caratteristiche tecniche, ne escluderà l'attitudine a recare offesa alla persona). Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario ed eventuale assegnato ai soli operatori di Polizia Locale che abbiano preventivamente superato il prescritto corso regionale di addestramento.

Sono definiti ulteriori strumenti di autotutela i giubbotti antiproiettile, il protettore dorsale per motociclisti – sciatori e cavallerizzi, i gilet motoairbag, i guanti antitaglio e antipuntura.

Il Comandante del Servizio di Polizia locale individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma e qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione individuale in relazione ai servizi che dovranno essere espletati.

CAPO II°

CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6

Assegnazione dell'arma

Ad ogni addetto al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza è disposta l'assegnazione, in via continuativa, di adeguato armamento.

Il provvedimento di assegnazione è disposto dal sindaco, ai sensi dell'art. 6, c. 3, del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, per il periodo massimo di un anno.

Il sindaco provvede annualmente alla revisione dei provvedimenti di assegnazione.

Art. 7
Servizi con obbligo di armamento

In applicazione di quanto disposto dall'art. 20, c. 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, gli addetti al Servizio di Polizia Municipale devono espletare armati i servizi seguenti:

- a) esterni di vigilanza e di polizia stradale;
- b) di protezione alla Casa comunale;
- c) notturni;
- d) di pronto intervento.

Art. 8
Altri servizi ed eventuali limitazioni

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale possono espletare armati servizi diversi da quelli elencati all'art. 7 del presente regolamento, salvo che nei casi vietati dalle leggi nazionali o regionali, e salve eventuali limitazioni disposte, anche in via continuativa, dal sindaco.

CAPO III°
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9
Armeria

Poiché il numero delle armi non può essere superiore a quindici, l'armeria non è, ai sensi dell'art. 12 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, necessaria, e non viene pertanto istituita.

Non possono essere detenute cartucce in numero superiore alle duemila.

Art. 10
Custodia delle armi e delle munizioni

Armi e munizioni non assegnate agli addetti sono conservate separatamente in casseforti o in armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le chiavi delle casseforti o armadi sono custodite, durante le ore di servizio, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che svolge le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate in dotazione.

CAPO IV°
ADDESTRAMENTO

Art. 11

Convenzione con la sezione di Saluzzo del tiro a segno nazionale

Al fine di assicurare agli addetti al Servizio di Polizia Municipale la possibilità di conseguire l'addestramento necessario e di superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, nonché di ripetere nel corso dell'anno, se così disposto dal sindaco, l'addestramento, come prescritto dall'art. 18 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, il Comune provvede a stipulare con la sezione di Saluzzo del tiro a segno nazionale apposita convenzione o, in caso di impossibilità, con altra sezione logisticamente più vicina.

CAPO V°
RICHIAMO NORME GENERALI

Art. 12

Obblighi di osservanza delle norme nazionali

Nell'applicazione del presente regolamento, tutti i soggetti interessati devono attenersi, per quanto in esso non espressamente previsto, alle norme generali di cui ai provvedimenti legislativi elencati all'art. 2, ed in particolare agli articoli del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145:

- art. 2: obbligo di comunicazione del regolamento al prefetto;
- art. 3: numero complessivo delle armi in dotazione, emanazione del provvedimento di fissazione e comunicazione del medesimo al prefetto;
- art. 5: modalità di porto nell'arma e uso dell'uniforme o di abiti borghesi;
- art. 6: obbligo di comunicazione al prefetto del provvedimento di assegnazione dell'arma e di menzione del medesimo sul tesserino di identificazione dell'addetto o su altro apposito documento rilasciato dal sindaco;
- art. 10: modalità di prelevamento e versamento dell'arma assegnata ed adempimenti connessi;
- art. 11: obblighi dell'assegnatario dell'arma di verifica, custodia e manutenzione dell'arma medesima e delle relative munizioni, nonché di applicazione delle previste misure di sicurezza e di mantenimento dell'addestramento;
- art. 14 e 17: modalità di custodia delle armi, conservazione delle chiavi delle casseforti o armadi corazzati, tenuta dei registri di carico, delle ispezioni e delle riparazioni;
- art. 15: accesso ai locali di custodia, modalità di consegna, versamento, caricamento e scaricamento delle armi, obblighi di affissione delle prescrizioni di sicurezza;
- art. 16: obblighi di controllo e sorveglianza;
- art. 19: obbligo di comunicazione al prefetto della disposizione di servizio con la quale il sindaco comanda l'effettuazione di esercitazioni di tiro.